SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 2000.

Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

00A9926

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 19 luglio 2000.

Piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli artt. 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei deputati in data 19 luglio 2000 ha approvato i piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000;

Visti gli articoli 2 e 6 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all' erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) al deposito dei rendiconti di esercizio degli anni 1998 e 1999 e alla regolarità dei rendiconti di esercizio dell'anno 1997 dei movimenti e partiti politici beneficiari che risultino a ciò tenuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

b) alla trasmissione, alle Presidenze dei Consigli regionali interessati, dei consuntivi di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Detta trasmissione potrà essere comprovata, da parte dei rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa anche con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 19 luglio 2000

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPETTI

ALLEGATO

XIII LEGISLATURA

Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 231/2000.

Oggetto: piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000.

Riunione di mercoledì 19 luglio 2000.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli artt. 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'articolo 5, comma 4, lettere *d)* e *g)* della citata legge n. 43 del 1995;

Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000;

Vista la comunicazione in data 8 maggio 2000 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati riferiti a ciascuna Regione interessata;

Vista la comunicazione in data 14 giugno 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa alla quantificazione dei fondi anzidetti;

Visti i dati trasmessi dai Consigli delle Regioni a statuto ordinario, concernenti i risultati delle elezioni del 16 aprile 2000 per il rinnovo dei Consigli stessi;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici interessati al Presidente della Camera dei deputati;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157, il rimborso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 luglio 2000 senza il vincolo di garanzie bancarie o fidejussorie;

Delibera:

Art. 1.

I piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000 sono determinati nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente delibera.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi.

All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui agli artt. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2000 secondo le modalità indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Eventuali interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

Le erogazioni di cui alla presente delibera sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

Art. 4.

Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999.

Art. 5.

Le somme attribuite a movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 2 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, saranno restituite al Tesoro una volta intervenuta la definitività dei relativi piani.

Allegato 1 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
ABRUZZO	DEMOCRATICI DI SINISTRA	148.939	1.023.981.930	528.842,53
	FORZA ITALIA	142.197	977.629.489	504.903,49
	ALLEANZA NAZIONALE	94.139	647.222.251	334.262,40
	PARTITO POPOLARE ITALIANO	64.981	446.755.852	230.730,14
	CCD CON CASINI	55.053	378.499.098	195.478,47
	I DEMOCRATICI - RINNOVAMENTO	43.766	300.898.980	155.401,35
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	33.866	232.834.731	120.249,10
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	31.692	217.888.097	112.529,81
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	25.372	174.436.981	90.089,18
	PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO	20.294	139.524.834	72.058,56
	COMUNISTI ITALIANI	15.670	107.734.018	55.639,98
	UDEUR UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	12.676	87.149.739	45.009,08
	Totale	**688.645**	**4.734.556.000**	**2.445.194,09**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 2 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
BASILICATA	DEMOCRATICI DI SINISTRA	60.885	388.519.462	200.653,56
	PARTITO POPOLARE ITALIANO	60.833	388.187.639	200.482,18
	FORZA ITALIA	46.113	294.256.351	151.970,72
	I DEMOCRATICI	26.583	169.631.483	87.607,35
	UDEUR UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	25.711	164.067.075	84.733,57
	CCD CON CASINI	23.449	149.632.797	77.278,89
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	22.667	144.642.698	74.701,72
	ALLEANZA NAZIONALE	21.115	134.739.073	69.586,92
	VERDI	16.555	105.640.793	54.558,92
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	12.394	79.088.613	40.845,86
	LISTA DINI - RINNOVAMENTO ITALIANO	11.534	73.600.780	38.011,63
	COMUNISTI ITALIANI	6.488	41.401.236	21.381,95
	Totale	**334.327**	**2.133.408.000**	**1.101.813,27**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 3 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
CALABRIA	FORZA ITALIA	194.295	1.440.771.435	744.096,35
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	152.085	1.127.768.207	582.443,67
	ALLEANZA NAZIONALE	110.478	819.236.453	423.100,32
	PARTITO POPOLARE ITALIANO	83.277	617.530.677	318.927,98
	CCD CON CASINI	71.957	533.588.565	275.575,50
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	68.955	511.327.591	264.078,66
	UDEUR UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	66.152	490.542.278	253.343,94
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	64.185	475.956.224	245.810,88
	I DEMOCRATICI	44.562	330.444.204	170.660,19
	COMUNISTI ITALIANI	32.700	242.482.956	125.232,00
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	31.515	233.695.730	120.693,77
	PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA	29.206	216.573.615	111.850,94
	VERDI	16.732	124.074.154	64.078,95
	LIBERAL SGARBI I LIBERTARI	15.689	116.339.911	60.084,55
	Totale	**981.788**	**7.280.332.000**	**3.759.977,70**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 4 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231 del 19 luglio 2000**

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
CAMPANIA	FORZA ITALIA	600.180	4.100.812.256	2.117.892,78
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	407.032	2.781.102.026	1.436.319,33
	ALLEANZA NAZIONALE	319.338	2.181.920.731	1.126.868,01
	PARTITO POPOLARE ITALIANO	301.927	2.062.957.683	1.065.428,73
	UDEUR UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	201.593	1.377.411.851	711.373,85
	CCD CON CASINI	160.066	1.093.672.922	564.834,93
	I DEMOCRATICI	152.287	1.040.521.837	537.384,68
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	127.173	868.926.983	448.763,34
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	108.498	741.327.482	382.863,69
	PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO	95.205	650.501.234	335.955,85
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	82.929	566.623.779	292.636,76
	LISTA DINI - RINNOVAMENTO ITALIANO	82.203	561.663.284	290.074,88
	VERDI	80.208	548.032.173	283.035,00
	COMUNISTI ITALIANI	45.827	313.119.270	161.712,61
	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	31.145	212.802.489	109.903,31
	Totale	**2.795.611**	**19.101.396.000**	**9.865.047,75**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 5 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
EMILIA - ROMAGNA	DEMOCRATICI DI SINISTRA	869.242	5.389.166.340	2.783.272,14
	FORZA ITALIA	509.084	3.156.242.286	1.630.063,10
	ALLEANZA NAZIONALE	274.420	1.701.361.677	878.679,98
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	138.464	858.455.445	443.355,24
	I DEMOCRATICI	113.132	701.400.952	362.243,36
	LEGA NORD EMILIA ROMAGNA PADANIA	79.714	494.214.506	255.240,49
	INSIEME POPOLARI LISTA DINI UPR	70.808	438.998.679	226.723,90
	VERDI	64.005	396.821.129	204.941,01
	COMUNISTI ITALIANI	49.686	308.045.537	159.092,24
	CCD CRISTIANO DEMOCRATICI	47.664	295.509.449	152.617,89
	Totale	**2.216.219**	**13.740.216.000**	**7.096.229,35**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 6 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
LAZIO	ALLEANZA NAZIONALE	629.452	4.332.786.028	2.237.697,24
	FORZA ITALIA	585.182	4.028.056.776	2.080.317,71
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	543.041	3.737.982.336	1.930.506,77
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	147.030	1.012.070.070	522.690,57
	I DEMOCRATICI CON RUTELLI PER BADALONI	131.644	906.161.683	467.993,45
	PARTITO POPOLARE ITALIANO - LISTA DINI RINNOVAMENTO ITALIANO	129.790	893.399.812	461.402,50
	CCD CON CASINI	126.567	871.214.531	449.944,76
	VERDI CON BADALONI	85.494	588.491.591	303.930,54
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	61.290	421.885.157	217.885,50
	COMUNISTI ITALIANI	59.976	412.840.335	213.214,24
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	58.100	399.927.029	206.545,07
	UDEUR UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	50.400	346.924.652	179.171,63
	Totale	**2.607.966**	**17.951.740.000**	**9.271.299,98**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 7 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
LIGURIA	FORZA ITALIA	240.793	1.719.569.323	888.083,44
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	231.496	1.653.176.878	853.794,60
	ALLEANZA NAZIONALE	90.396	645.542.805	333.395,04
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	57.619	411.473.194	212.508,17
	LEGA NORD LIGURIA PADANIA	38.104	272.111.189	140.533,70
	PPI UDEUR INSIEME	37.351	266.733.808	137.756,52
	I DEMOCRATICI - RINNOVAMENTO	25.285	180.567.169	93.255,16
	LIGURIA NUOVA LISTA CASTELLANETA	24.943	178.124.853	91.993,81
	CCD CRISTIANO DEMOCRATICI	22.959	163.956.561	84.676,50
	VERDI	18.541	132.406.402	68.382,20
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - PER LA LIGURIA	17.284	123.429.818	63.746,18
	Totale	**804.771**	**5.747.092.000**	**2.968.125,32**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157: nessuno

Allegato 8 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
LOMBARDIA	FORZA ITALIA	1.539.359	10.651.340.732	5.500.958,41
	CENTRO SINISTRA CON MARTINAZZOLI	918.345	6.354.336.775	3.281.741,07
	LEGA NORD LEGA LOMBARDA PADANIA	702.479	4.860.687.589	2.510.335,64
	ALLEANZA NAZIONALE	441.087	3.052.028.753	1.576.241,31
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	289.572	2.003.645.698	1.034.796,64
	EMMA BONINO	154.396	1.068.317.659	551.740,03
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	111.112	768.821.160	397.062,99
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI - LIBERALI - PENSIONI E LAVORO - UNITI A DEMOCRATICI INDIPENDENTI	86.517	598.640.113	309.171,82
	CCD pDC CON CASINI	76.423	528.796.345	273.100,52
	PENSIONATI	71.925	497.673.176	257.026,75
	Totale	**4.391.215**	**30.384.288.000**	**15.692.175,18**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
- PENSIONATI

Allegato 9 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
MARCHE	DEMOCRATICI DI SINISTRA	216.933	1.433.715.824	740.452,43
	FORZA ITALIA	158.705	1.048.885.462	541.704,13
	ALLEANZA NAZIONALE	131.177	866.952.196	447.743,44
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	52.660	348.031.306	179.743,17
	POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA	42.585	281.445.370	145.354,40
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	39.610	261.783.517	135.199,90
	I DEMOCRATICI - RINNOVAMENTO	34.879	230.516.216	119.051,69
	CCD CRISTIANO DEMOCRATICI	28.195	186.341.486	96.237,35
	VERDI	20.762	137.216.597	70.866,46
	COMUNISTI ITALIANI	19.712	130.277.119	67.282,52
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	19.334	127.778.907	65.992,30
	Totale	**764.552**	**5.052.944.000**	**2.609.627,79**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157: nessuno

Allegato 10 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
MOLISE	FORZA ITALIA	39.015	277.494.813	143.314,11
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	27.800	197.727.946	102.117,96
	I DEMOCRATICI	22.328	158.808.258	82.017,62
	ALLEANZA NAZIONALE	20.522	145.963.054	75.383,63
	PARTITO POPOLARE ITALIANO	19.125	136.026.869	70.252,01
	CCD CRISTIANO DEMOCRATICI	14.902	105.990.714	54.739,64
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	13.461	95.741.578	49.446,40
	UDEUR UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	7.960	56.615.628	29.239,53
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	6.737	47.917.021	24.747,08
	PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA	6.108	43.443.248	22.436,57
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	5.207	37.034.871	19.126,91
	Totale	**183.165**	**1.302.764.000**	**672.821,46**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 11 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
PIEMONTE	FORZA ITALIA	626.907	4.694.095.941	2.424.298,23
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	360.826	2.701.759.371	1.395.342,27
	ALLEANZA NAZIONALE FEDERALISTI LIBERALI	241.864	1.811.006.769	935.306,94
	LEGA NORD PIEMONT PADANIA	153.935	1.152.620.179	595.278,64
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	112.489	842.284.674	435.003,73
	EMMA BONINO	90.796	679.853.846	351.115,21
	I DEMOCRATICI	86.349	646.556.013	333.918,31
	CENTRO PER IL PIEMONTE - PPI - UDEUR - RINNOVAMENTO ITALIANO - INDIPENDENTI	74.888	560.739.403	289.597,73
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	48.707	364.703.746	188.353,77
	CCD CON CASINI	43.827	328.163.735	169.482,42
	COMUNISTI ITALIANI	41.930	313.959.555	162.146,58
	VERDI	41.853	313.383.002	161.848,81
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	36.788	275.457.766	142.262,06
	Totale	**1.961.159**	**14.684.584.000**	**7.583.954,70**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157: nessuno

Allegato 12 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
PUGLIA	FORZA ITALIA	584.147	4.197.907.004	2.168.038,03
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	319.631	2.296.992.390	1.186.297,57
	ALLEANZA NAZIONALE	315.762	2.269.188.254	1.171.937,93
	PARTITO POPOLARE ITALIANO	126.903	911.974.199	470.995,37
	I DEMOCRATICI	124.160	892.261.937	460.814,83
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	92.194	662.541.857	342.174,31
	CCD CON CASINI	86.734	623.304.179	321.909,74
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	72.689	522.371.359	269.782,29
	UDEUR UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	56.724	407.640.674	210.528,84
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	41.448	297.861.411	153.832,58
	VERDI	36.637	263.287.698	135.976,75
	COMUNISTI ITALIANI	34.567	248.411.875	128.294,03
	LISTA DINI - RINNOVAMENTO ITALIANO	29.418	211.409.163	109.183,72
	Totale	**1.921.014**	**13.805.152.000**	**7.129.765,99**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 13 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
TOSCANA	DEMOCRATICI DI SINISTRA	708.749	4.569.157.605	2.359.772,97
	FORZA ITALIA	395.946	2.552.581.629	1.318.298,39
	ALLEANZA NAZIONALE	291.200	1.877.305.921	969.547,59
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	131.471	847.566.232	437.731,43
	PARTITO POPOLARE ITALIANO	71.195	458.979.379	237.043,07
	I DEMOCRATICI - RINNOVAMENTO	64.606	416.501.464	215.105,05
	COMUNISTI ITALIANI	59.258	382.024.019	197.298,94
	VERDI	42.269	272.499.464	140.734,23
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	40.692	262.332.873	135.483,62
	CCD CRISTIANO DEMOCRATICI	40.476	260.940.366	134.764,45
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI - I REPUBBLICANI	36.413	234.747.048	121.236,73
	Totale	**1.882.275**	**12.134.636.000**	**6.267.016,47**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157:
nessuno

Allegato 14 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
UMBRIA	DEMOCRATICI DI SINISTRA	154.461	960.269.180	495.937,64
	FORZA ITALIA	89.475	556.257.469	287.283,01
	ALLEANZA NAZIONALE	74.510	463.221.503	239.233,94
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	36.194	225.014.617	116.210,35
	PARTITO POPOLARE ITALIANO - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	24.863	154.570.880	79.829,20
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI - LIBERALI E CATTOLICI DEMOCRATICI - UPR - UDEUR - UMBRIA DEMOCRATICA	23.855	148.304.240	76.592,75
	CRISTIANI DEMOCRATICI E LISTE CIVICHE	22.655	140.843.956	72.739,83
	COMUNISTI ITALIANI	17.021	105.817.920	54.650,39
	I DEMOCRATICI - RINNOVAMENTO	15.750	97.916.235	50.569,52
	Totale	**458.784**	**2.852.216.000**	**1.473.046,63**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157: nessuno

Allegato 15 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. **231** del 19 luglio 2000

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso	
			Lire	pari ad Euro
VENETO	FORZA ITALIA	696.358	5.050.136.058	2.608.177,61
	LISTA CACCIARI INSIEME PER IL VENETO	312.347	2.265.206.758	1.169.881,66
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	282.644	2.049.794.296	1.058.630,41
	LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA	274.472	1.990.529.217	1.028.022,55
	ALLEANZA NAZIONALE	225.194	1.633.154.698	843.454,01
	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	102.967	746.738.545	385.658,27
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	68.375	495.870.017	256.095,49
	VERDI	53.464	387.732.279	200.247,01
	CCD CRISTIANO DEMOCRATICI	53.580	388.573.535	200.681,48
	SOCIALISTI DEMOCRATICI E REPUBBLICANI PER IL VENETO	29.355	212.888.692	109.947,83
	COMUNISTI ITALIANI	23.349	169.331.905	87.452,63
	Totale	**2.122.105**	**15.389.956.000**	**7.948.248,95**

Movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157: nessuno

00A10144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 19 luglio 2000.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 18 giugno 2000 nel collegio n. 6 della circoscrizione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 19 luglio 2000 ha approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 18 giugno 2000 nel collegio n. 6 della circoscrizione Sardegna;

Visti gli artt. 2 e 6 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione del contributo secondo quanto previsto nella predetta deliberazione.

Roma, 19 luglio 2000

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPETTI

ALLEGATO

XIII LEGISLATURA

Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 232/2000.

Oggetto: piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 18 giugno 2000 nel collegio n. 6 della circoscrizione Sardegna.

Riunione di mercoledì 19 luglio 2000.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 18 giugno 2000 nel collegio n. 6 della circoscrizione Sardegna;

Visti il numero degli abitanti del sopra menzionato collegio elettorale e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della rivalutazione dell'indice di lire 800 per le elezioni suppletive svoltesi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995;

Visti i risultati dell'elezione suppletiva in oggetto e le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese dal candidato risultato eletto e dai candidati che hanno conseguito almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi;

Visto il Regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo dello Stato per il rimborso delle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 18 giugno 2000 nel collegio n. 6 della circoscrizione Sardegna è determinato secondo il prospetto allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante.

L'erogazione del contributo sopra indicato è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonché, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitività del piano di ripartizione, alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994. Gli interessi maturati sul deposito bancario dei contributi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Ai termini di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del sopra menzionato regolamento di attuazione della legge n. 515 del 1993, si applica la sospensione feriale prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999.

Allegato alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 19 luglio 2000

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 18 giugno 2000 nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Sardegna (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo Lire	Contributo pari ad Euro
LODDO Antonio noto Tonino	Candidato eletto	12.792	I DEMOCRATICI	44.976.899	23.228,63
LIORI Antonio Angelo	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	9.877	FORZA ITALIA, ALLEANZA NAZIONALE, CONVERGENZA SARDA, PARTITO DEL POPOLO SARDO, CCD	34.727.707	17.935,36
MARRAS Giovanni noto Nanni	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	4.386	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	15.421.254	7.964,41
	Totale voti	27.055	Totale contributo da erogare	95.125.860	49.128,40

00A10143

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Vesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Vesime (Asti) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Bertonasco;

Considerato che, in data 9 giugno 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vesime (Asti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vesime (Asti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Bertonasco.

Il citato amministratore, in data 6 giugno 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vesime (Asti).

Roma, 5 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Monghidoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Monghidoro (Bologna) ed il sindaco nella persona del sig. Ubaldo Salomoni;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monghidoro (Bologna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monghidoro (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ubaldo Salomoni.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il sig. Ubaldo Salomoni è stato eletto alla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Monghidoro (Bologna), con deliberazione n. 36 del 15 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monghidoro (Bologna).

Roma, 5 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Trivento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Trivento (Campobasso) ed il sindaco nella persona del prof. Tullio Farina;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Trivento (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trivento (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Tullio Farina.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il prof. Tullio Farina è stato eletto alla carica di consigliere della regione Molise.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Trivento (Campobasso), con deliberazione n. 29 del 6 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trivento (Campobasso).

Roma, 5 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Vasto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Vasto (Chieti) ed il sindaco nella persona dell'avv. Giuseppe Tagliente;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vasto (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vasto (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Giuseppe Tagliente.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, l'avv. Giuseppe Tagliente è stato eletto alla carica di consigliere della regione Abruzzo.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Vasto (Chieti), con deliberazione n. 48 del 15 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vasto (Chieti).

Roma, 5 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) ed il sindaco nella persona del dott. Raffaele Di Nardo;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Raffaele Di Nardo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Raffaele Di Nardo è stato eletto alla carica di consigliere della regione Abruzzo.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), con deliberazione n. 21 del 30 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti).

Roma, 5 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicorvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nicorvo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicorvo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Perotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nicorvo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 giugno 2000, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/15781 Gab. del 20 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nicorvo (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Perotti.

Roma, 5 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2000.

Delega al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero a presiedere la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 e, in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, lettera *c)*, il quale prevede che il Governo provvede a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 e, in particolare, l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni del CIPE;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 5, ai sensi dei quali il CIPE deve procedere, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adeguamento del proprio regolamento interno;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e, in particolare, l'art. 24, comma 1, ai sensi del quale è istituita presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del CIPE del 9 luglio 1998, n. 63/98, con la quale è stato adottato il regolamento interno di tale comitato;

Vista la deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, n. 79/98, recante l'istituzione e il regolamento delle commissioni previste dalla deliberazione CIPE n. 63/98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000 con il quale il dott. Enrico Letta è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dott. Enrico Letta, è delegato a presiedere la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero istituita, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 335

00A10197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido in Italia per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Paola Cherchi, nata a Cagliari il 10 aprile 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «avvocato» di cui è in possesso, come attestato dall'«Ordre Francais Des Avocats Du Barreau De Bruxelles» dal 23 aprile 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di «Laurea in giurisprudenza» in data 30 giugno 1981 presso l'Università di Cagliari, riconosciuta equipollente alla laurea in giurisprudenza presso «l'Università Libre de Bruxelles» in data 14 agosto 1987;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cherchi Paola, nata a Cagliari il 10 aprile 1958 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

00A10232

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crema.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crema ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 15, 16, 17 e 19 giugno 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Crema;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crema nei giorni 15, 16, 17 e 19 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A10214

DECRETO 28 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Crema.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Crema ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 20 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Crema in data 20 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A10215

DECRETO 28 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Crema.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Crema ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 15, 16, 17 e 19 giugno 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Crema;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Crema nei giorni 15, 16, 17 e 19 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A10216

DECRETO 7 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania, zona industriale.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota in data 22 giugno 2000, prot. n. 10219 del direttore dell'ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalla necessità di effettuare un intervento di disinfestazione dei locali dell'ufficio territoriale di Sassari, sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattare eccezionale, che ha reso necessario la chiusura dell'ufficio sopracitato, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

dal 30 giugno 2000 al 1° luglio 2000 - ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania - zona industriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 luglio 2000

Il direttore compartimentale: MARTINI

00A10218

DECRETO 13 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Bergamo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Viste la nota prot. n. 17891 del 12 luglio 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Bergamo ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento relativamente ai servizi di aggiornamento degli atti catastali, terreni, fabbricati, volture, visure e certificazioni dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema Windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Bergamo, nel periodo dal 16 giugno al 6 luglio 2000 per i servizi di aggiornamento degli atti catastali, terreni, fabbricati e volture e dal 3 luglio al 6 luglio 2000 anche per il servizio visure e certificazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A10217

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 66.430 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 27 giugno 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 giugno 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2000.

La offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 giugno 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 giugno 2000, in quanto applica-

bili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A10219

DECRETO 6 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale della Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 66.430 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi che verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6). art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A10220

DECRETO 21 luglio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 luglio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 6 luglio 2000 che hanno disposto per il 14 luglio 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 luglio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari 98,92 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 95,18 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 62.799.969.479 per i titoli a novantaquattro giorni con scadenza 16 ottobre 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 582.928.657.030 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 luglio 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,57 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 93,83 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A10266

DECRETO 21 luglio 2000.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni, per il 31 luglio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 20 luglio 2000 è di 65.933 miliardi di lire (pari a 34.052 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 luglio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazine dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli artt. 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A10267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° giugno 2000.

Incremento dal 60% al 70% del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera *d)* della legge n. 608/1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond ex Mededil, unità di Napoli. (Decreto n. 28359).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1997, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al sopra richiamato art. 9, comma 25, lettera *d)*, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso, registrato dalla Corte dei conti il 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35;

Visto il decreto ministeriale n. 23546 in data 14 ottobre 1997, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil, dal 1° novembre 1996 Nuova Mecfond;

Visto in particolare l'accordo intervenuto in data 1° ottobre 1996 tra la società Mededil, dal 1° novembre 1996 Nuova Mecfond, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto che il sopracitato accordo è stato stipulato in data anteriore al 1° dicembre 1996 e che si riconnette, senza soluzione di continuità, ad un precedente accordo a carattere solidaristico;

Vista la specifica istanza della società Nuova Mecfond ex Mededil (che costituisce parte integrante del presente provvedimento), inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 31 luglio 1997, intesa ad ottenere l'incremento dal 60 al 70% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale, concesso con il sopracitato decreto ministeriale del 14 ottobre 1997;

Considerato che il contratto di solidarietà in questione interessa lo stabilimento di Napoli della società citata, territorio inserito nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e che pertanto rientra nel primo criterio di priorità individuato dall'art. 4 del sopracitato decreto ministeriale del 10 marzo 1997;

Considerato che il beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60% al 70%, non può decorrere da data anteriore al 1° dicembre 1996, data di entrata in vigore della norma invocata così come previsto dall'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale del 10 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 marzo 1997, l'incremento dal 60% al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 23546 del 14 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond ex Mededil, con sede in Napoli, unità di Napoli.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond ex Mededil, il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)* della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10146

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.C.C.F. Nodo di Torino, unità di Torino. (Decreto n. 28360).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10 recante - norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 6 ottobre 1997, dipendenti dalla società R.C.C.F. Nodo di Torino;

Visto il decreto ministeriale n. 26940 del 6 agosto 1999, con il quale, a seguito del predetto accertamento, è stata autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 3 ottobre 1998;

Vista l'istanza della suddetta ditta, inviata per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, tendente ad ottenere un'ulteriore proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni per il periodo dal 4 ottobre 1998 al 16 gennaio 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo comunque complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 6 ottobre 1997, dipendenti della R.C.C.F. Nodo di Torino, con sede in Torino impegnata nei lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Torino, cantiere di Torino, per il periodo dal 4 ottobre 1998 al 3 gennaio 1999.

Art. 2.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 è ulteriormente prorogato dal 4 gennaio 1999 al 16 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10147

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, unità di Milano. (Decreto n. 28361).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. M-I Italiana inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 1º marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1º marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria prodotti petroliferi applicato - a 22,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità su un organico complessivo di trentatre unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º marzo 2000 al 28 febbraio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, con sede in Milano, unità di Milano (NID 0003000003), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 22,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di trentatre unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10148

DECRETO 1º giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla Baroni S.p.a., unità di Concordia S/S. (Decreto n. 28362).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge n. 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della Baroni S.p.a., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data

11 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 marzo 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 27 marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria maglieria applicato - a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità su un organico complessivo di settantaquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 27 marzo 2000 al 26 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baroni, con sede in Concordia S/S (Modena), unità di Concordia S/S (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di settantaquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baroni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10149

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automotive Lighting Italia, unità di Venaria Reale. (Decreto n. 28364).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Automotive Lighting Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automotive Lighting Italia, con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria (Torino) (NID 0001TO0003), per un massimo di centoquaranta unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10150

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brinkmann Lord Italia, unità di Pergine Valsugana. (Decreto n. 28365).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Brinkmann Lord Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brinkmann Lord Italia, con sede in Pergine Valsugana (Trento), unità di Pergine Valsugana (Trento) (NID 0005TN0006), per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10151

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A.R.E., unità di Senigallia. (Decreto n. 28366).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. C.I.A.R.E., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona), unità di Senigallia (Ancona) (NID 9911AN0003), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 2000 con decorrenza 4 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10152

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, unità di Miniera Monte Sinni. (Decreto n. 28367)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carbosulcis, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari) (NID 0020CA0131), per un massimo di 296 unità lavorative, per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 gennaio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10153

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratti & Milano, unità di Brà. (Decreto n. 28368).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Baratti & Milano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratti & Milano con sede in Torino, unità di Brà - frazione Bandito (Cuneo) (NID 0001CN0002), per un massimo di 21 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10154

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, unità di Terni. (Decreto n. 28369).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Moplefan, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 settembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano, unità di Milano uffici commerciali e amministrativi (NID 9803MI0151) per un massimo di 12 unità lavorative e unità di Terni (stabilimento) (NID9810TR005), per un massimo di 59 unità lavorative per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 15 settembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato dal 15 marzo 1999 al 14 settembre 1999 unità di Terni (stabilimento) (NID9810TR005) per un massimo di 21 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1999 con decorrenza 15 marzo 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10155

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duo Salus, unità di Bari - casa di cura «S. Giovanni» - Bari direzione. (Decreto n. 28370).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Duo Salus tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 giugno 1997, con il quale è stato concesso, per il periodo 1° aprile 1996 - 30 settembre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale per l'ulteriore semestre 1° ottobre 1996 - 30 marzo 1997 della summenzionata ditta;

Visto il decreto n. 28099 del 4 aprile 2000 di concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione riguardante il predetto periodo nel quale, per mero errore materiale è stato indicato un numero di lavoratori interessati alla CIGS di 42 unità anziché di 39, così come risulta dall'accertamento effettuato dal locale organo ispettivo;

Ritenuto pertanto di annullare il predetto decreto e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duo Salus con sede in Bari, casa di cura «S. Giovanni» - Bari direzione - Bari, per un massimo di 39 unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 28099.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10156

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.P. Concerie est Partenio, unità di Altavilla Irpina. (Decreto n. 28371).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1931 del 29 marzo 2000 emesso dal tribunale di Avellino con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. C.E.P. Concerie est Partenio;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 aprile 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.P. Concerie est Partenio, sede in Avellino, unità di Altavilla Irpinia (Avellino) (NID 0015AV0003), per un massimo di 27 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 2000 al 14 ottobre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 15 ottobre 2000 al 14 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10157

DECRETO 5 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, dal 21 luglio 1999 American Uniform Company, unità di Pianodardine. (Decreto n. 28372).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Amuco International dal 21 luglio 1999 American Uniform Company inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e M.O., come da protocollo dello stesso, in data 1° giugno 1999, relativa al periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 maggio 1998 e 19 novembre 1998, 22 aprile 1999 - 29 novembre 1999 e 16 settembre 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato, a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 171 unità, di cui 9 lavoratori in contratto part-time che effettueranno una riduzione di orario da 20 ore a 14 ore medie settimanali pari al 30% su un organico complessivo di 180 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International dal 21 luglio 1999 American Uniform Company con sede in Avellino unità di Pianodardine (Avellino) (NID 9915000006), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 171 unità, di cui 9 lavoratori in contratto part-time che effettueranno una riduzione di orario da 20 ore a 14 ore medie settimanali pari al 30% - su un organico complessivo di 180 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International dal 21 luglio 1999 American Uniform Company, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. l, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10158

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Consorzio regionale fra cooperative di abitazione, cooperazione e lavoro», in Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa «Consorzio regionale fra cooperative di abitazione, cooperazione e lavoro», con sede in Catanzaro è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Pisano;

Vista la nota con cui il predetto commissario liquidatore comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'A.G.C.I. comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giovanni Manfredi con studio in Catanzaro, Viale Pio X n. 232, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Consorio regionale fra cooperative di abitazione, cooperazione e lavoro», con sede in Catanzaro, alla Via Schipano - Pa. Petrucci n. 64, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1997, in sostituzione del dott. Giuseppe Pisano.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10221

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «La rosa pungente di Passo Lombardo - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 16 giugno 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa mista «La rosa pungente di Passo Lombardo - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «La rosa pungente di Passo Lombardo - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla Via Giocchino Loreti n. 48, costituita in data 10 giugno 1982, con atto a rogito notaio dott. Giancarlo Pollera di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 19 luglio 1982, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Cascio Gioia, con studio in Roma alla via C. Morini n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10222

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Metropolis a r.l.», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria dell'11 novembre 1996 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Pescara, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Metropolis a r.l.», con sede in Pescara;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Metropolis a r.l.», con sede in Pescara, alla via Albegna n. 2, costituita in data 16 febbraio 1989, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Bulferi di Pescara, omologato dal tribunale di Pescara, con decreto 11 marzo 1989, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Enrico Spitoni residente in Pescara, alla via G. Milli n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10223

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Putignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo datata 19 febbraio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Putignano (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Putignano (Bari), alla via Mulini n. 9, costituita in data 21 gennaio 1986, con atto a rogito notaio dott. Luigi D'Agosto di Putignano (Bari), omologato al tribunale di Bari, con decreto 17 marzo 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Basso residente in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10224

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coopan - Società cooperativa panificatori a r.l.», in Terracina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 gennaio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Coopan - Società cooperativa panificatori a r.l.», con sede in Terracina (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Coopan - Società cooperativa panificatori a r.l.», con sede in Terracina (Latina), alla via Mediana km 31+200, costituita in data 26 febbraio 1975, con atto a rogito notaio dott. Raffaello Pisapia di Terracina (Latina), omologato dal tribunale di Latina, con decreto 21 marzo 1975, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Antonio Scipione con studio in Formia (Latina), via Ponteritto n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10225

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Insubria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo datato 4 ottobre 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Insubria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Insubria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, al corso Buenos Aires n. 75, costituita in data 11 ottobre 1983 con atto a rogito del notaio avv. Francesco Paolo Rivera di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 16 marzo 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Agostino Gattei residente in Meda (Milano), alla via Mazzini n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10227

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Sv.Im. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Monopoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 5 novembre 1998 redatto dall'A.G.C.I., nei confronti della società cooperativa edilizia di produzione e lavoro «Co.Sv.Im. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monopoli (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'A.G.C.I. comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Sv.Im. - Società cooperativa a responsabilità limi-

tata», con sede in Monopoli (Bari), alla via Fracanzano n. 24, costituita in data 22 gennaio 1987, con atto a rogito notaio dott. Cesare Cerasi di Monopoli (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto 23 febbraio 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Gianna Distante con studio in Cisternino (Bari), via Stazione n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10228

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Riace Quarta», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 febbraio 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Riace Quarta», con sede in Lecce;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Riace Quarta», con sede in Lecce alla via Felice Cavallotti n. 19, costituita in data 27 agosto 1982 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Mancuso di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto 12 ottobre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Giuseppe Nardelli residente in Lecce, alla via Sindaco Lupinacci n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10226

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.p.a. Contitech Ages, unità di Satena. (Decreto n. 28375).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Contitech Ages;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. l della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Contitech Ages, sede in Santena (Torino), unità di Santena (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10159

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.p.a. Cognetex, unità di Imola. (Decreto n. 28376).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 31 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Cognetex;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. l della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31 gennaio 2000 al 31 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Cognetex, sede in Imola (Bologna), unità di Imola (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10160

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.p.a. IMEC, unità di Bergamo. (Decreto n. 28377).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 gennaio 2000 al 17 gennaio 2001, dalla ditta - S.p.a. IMEC;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 gennaio 2000 al 17 gennaio 2001, della ditta S.p.a. IMEC, con sede in Carvico (Bergamo), unità di uffici e stabilimento di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10161

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.r.l. Esse Int. servizi integrati, unità di Montefibre di Acerra. (Decreto n. 28378).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 aprile 1999 al 26 aprile 2000, dalla ditta S.r.l. Esse Int. servizi integrati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1999 al 26 aprile 2000, della ditta S.r.l. Esse Int. servizi integrati, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), unità di Montefibre di Acerra (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10162

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.r.l. Unes-Maxi, unità di Alessandria. (Decreto n. 28379).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 giugno 1999 al 6 giugno 2000, dalla ditta S.r.l. Unes-Maxi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 giugno 1999 al 6 giugno 2000, della ditta S.r.l. Unes-Maxi, con sede in Milano, unità di vendita in provincia di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10163

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.p.a. Ceramica Gresmalt dal 1° gennaio 2000 Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.a., unità di Viano. (Decreto n. 28380).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 novembre 1999 al 1° giugno 2000, dalla ditta S.p.a. Ceramica Gresmalt dal 1° gennaio 2000 Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1999 al 1° giugno 2000, della ditta S.p.a. Ceramica Gresmalt dal 1° gennaio 2000 Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.a., con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), unità di Viano (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10164

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.p.a. ICET, unità di Casalnuovo, Mestre, Palermo e Roma. (Decreto n. 28381).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, dalla ditta S.p.a. ICET;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la delibera del CIPE 18 ottobre 1994 nella parte in cui si fa riferimento, in casi di crisi aziendale, ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, che incidano direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4;

Valutato che l'azienda in argomento risponde alla fattispecie sopracitata e prevista dalla richiamata delibera CIPE 18 ottobre 1994;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, della ditta S.p.a. ICET, con sede in Ariccia (Roma), unità in Casalnuovo (Napoli), Mestre (Venezia), Palermo e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10165

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.p.a. Hydro Drilling International, unità di Alessandria impianto mobile Ideco M. 1200. (Decreto n. 28382).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Hydro Drilling International;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Hydro Drilling International, sede in Alessandria, unità di Alessandria impianto mobile Ideco M. 1200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10166

DECRETO 8 giugno 2000.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, ai sensi della legge n. 67/1987, della S.p.a. Abete Industria poligrafica, unità di Città di Castello e Roma. (Decreto n. 28383).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 14 febbraio 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Abete Industria poligrafica e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002 della ditta S.p.a. Abete Industria poligrafica, sede in Roma, unità di Città di Castello (Perugia) e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10167

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, ai sensi della legge n. 223/1991, della S.p.a. Intermarine, unità di Sarzana. (Decreto n. 28384).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Intermarine;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Intermarine, sede in Sarzana (La Spezia), unità di Sarzana (La Spezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10168

DECRETO 9 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Semar, unità di Castelfidardo. (Decreto n. 28387).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il proprio decreto n. 17549 del 10 maggio 1995, con cui è stato approvato il programma per crisi aziendale della Semar S.r.l., relativo ai periodo dal 20 aprile 1994 al 19 aprile 1995, ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Considerato che la società Semar ha presentato, in data 16 giugno 1995, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (20 ottobre 1994-19 aprile 1995);

Considerato che questa amministrazione, con provvedimento del 2 ottobre 1995, ha respinto la predetta istanza aziendale, in quanto presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che tale provvedimento negativo è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, il quale prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Visto il ricorso, notificato in data 11 dicembre 1995 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, con il quale la società Semar ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendolo illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere;

Visto l'appello al Consiglio di Stato, proposto dalla Semar S.r.l., avverso la sentenza n. 1346/1997, con la quale il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso sopra indicato;

Vista la sentenza n. 2491/2000, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Semar S.r.l., annullando il provvedimento impugnato in primo grado;

Preso atto che il Consiglio di Stato, nella predetta sentenza, ha sostenuto che, «ancorché possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potrà che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio»;

Ritenuto di dover ottemperare alla sentenza n. 2491/2000 del Consiglio di Stato;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 10 maggio 1995, per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo, (Ancona), unità di Castelfidardo per il periodo 20 ottobre 1994-19 aprile 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il telex n. 110548 del 2 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10169

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, unità di Chieti, Cortemaggiore, Ravenna e San Donato Milanese. (Decreto n. 28390).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Saipem, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 26 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di:

Chieti (NID 9913CH0013), per un massimo di centocinque unità lavorative ;

Cortemaggiore (Piacenza) (NID 9908PC0010), per un massimo di diciassette unità lavorative ;

Ravenna (NID 9908RA0004), per un massimo di tre unità lavorative;

San Donato Milanese (Milano) (NID 9903MI0141), per un massimo di novantacinque unità lavorative,

per il periodo dal 26 ottobre 1999 al 25 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1999 con decorrenza 26 ottobre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessione in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con il particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10170

DECRETO 21 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative, in Teramo e Nereto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Bruzia» a r.l, con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Anna De Rosa in data 29 dicembre 1978, reg. soc. n. 2552, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 522;

società cooperativa edilizia «Coop-Casa» a r.l., con sede in Nereto, costituita a rogito notaio Marco Angeloni in data 29 novembre 1975, reg. soc. n. 1875, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 408;

società cooperativa edilizia «S. Agostino» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Marco Angeloni in data 26 giugno 1980, reg. soc. n. 3014, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 592;

Teramo, 21 giugno 2000

p. *Il direttore reggente:* DI GIAMMATTEO

00A10229

DECRETO 27 giugno 2000.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 721526 del 29 maggio 2000;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) cooperativa «S. Simeone», con sede in Teverola, costituita per rogito Borrelli in data 24 marzo 1959, reg. soc. n. 14/59, B.U.S.C. n. 144/64292;

2) cooperativa «La Splendente», con sede in Trentola Ducenta, costituita per rogito Musto in data 19 aprile 1969, reg. soc. n. 50/69, B.U.S.C. n. 986/108084;

3) cooperativa «I.P.A.P.I.», con sede in Villa Literno, costituita per rogito Lupoli in data 10 febbraio 1989, reg. soc. n. 9181/1989, B.U.S.C. n. 3862/239071;

4) cooperativa «Prima stazione spaziale», con sede in Casal di Principe, costituita per rogito Musto in data 13 settembre 1976, reg. soc. n. 227/76, B.U.S.C. n. 1733/147941;

5) cooperativa «G.E.S.A.S. - Gestione servizi assistenza sociale», con sede in Falciano del Massico, costituita per rogito Golia in data 5 marzo 1982, reg. soc. n. 1623/82, B.U.S.C. n. 2666/190055;

6) cooperativa «Edilcostruzioni», con sede in Gricignano d'Aversa, costituita per rogito di Transo in data 16 giugno 1983, reg. soc. n. 2697/83, B.U.S.C. n. 2971/203266;

7) cooperativa «Croce bianca casertana», con sede in S. Nicola la Strada, costituita per rogito Mello Rella in data 25 giugno 1984, reg. soc. n. 3502/84, B.U.S.C. n. 3061/206316;

8) cooperativa «Cemon», con sede in Mondragone, costituita per rogito Sena in data 6 giugno 1986, reg. soc. n. 5991/86, B.U.S.C. n. 3452/223861;

9) cooperativa «Trastevere», con sede in Frignano, costituita per rogito La Porta in data 3 novembre 1992, reg. soc. n. 13680/92, B.U.S.C. n. 4415/261354;

10) cooperativa «La Primavera», con sede in Capua, costituita per rogito La Porta in data 7 maggio 1993, reg. soc. n. 14376/93, B.U.S.C. n. 4519/263545;

11) cooperativa «Arcip», con sede in Sant'Arpino, costituita per rogito La Porta in data 17 gennaio 1994, reg. soc. n. 15553/94, B.U.S.C. n. 4671/268729.

Caserta, 27 giugno 2000

Il dirigente: FINAMORE

00A10231

DECRETO 6 luglio 2000.

Scioglimento di cinque società cooperative, in Teramo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La collinetta» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Bonaventura Poerio in data 24 maggio 1974, reg. soc. n. 1634 tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 315;

società cooperativa edilizia «Torre» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Torrieri Pietro Elio in data 14 marzo 1975, reg. soc. n. 1784 tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 385;

società cooperativa edilizia «Raggio di luna» a r.l, con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Costantini Andrea in data 2 agosto 1975, reg. soc. n. 1625 tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 412;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Conte di Cavour» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Vincenti Ennio in data 24 dicembre 1979, reg. soc. n. 2846 tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 568;

società cooperativa edilizia «Martina Edil» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Di Marco Pietro in data 10 giugno 1993, reg. soc. n. 11913 tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 1146.

Teramo, 6 luglio 2000

p. *Il direttore reggente:* DI GIAMMATTEO

00A10230

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Approvazione del sesto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura, 2000/2002 - legge n. 41/1982. (Deliberazione n. 50/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione di approvazione del «Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente «Disciplina del credito peschereccio di esercizio»;

Visto in particolare l'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 il quale prevede che il piano, elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della stessa legge sia, su proposta del Ministero della marina mercantile (ora Ministero delle politiche agricole e forestali), approvato dal C.I.P.E. e adottato con decreto dello stesso Ministro;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, concernente: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 che all'art. 1.4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongano anche parzialmente in materia di ricerca operino in coerenza con le finalità del Programma nazionale per la ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 33 relativo all'attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) che per l'attuazione del piano triennale nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha previsto in tabella *C* la somma di 30,057 miliardi (15,52 Meuro) per ciascuno degli anni 2000-2002 e, in tabella *F* la somma di 64,043 miliardi (33,07 Meuro) per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e di 61 miliardi (31,50 Meuro) per l'anno 2002, per un importo complessivo nel triennio pari a 279,257 miliardi (144,22 Meuro);

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 con la quale è stato approvato il quinto piano triennale per la pesca marittima e l'acquacoltura pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1997;

Vista la nota n. 60317 del 4 gennaio 2000, del Ministro delle politiche agricole e forestali con la quale è stato trasmesso il sesto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000-2002 con l'indicazione del quadro finanziario quantificato in 273 miliardi di lire (140,99 Meuro), in ragione di 91 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002;

Vista la nota successiva n. 60369 del 22 febbraio 2000 con cui il Ministro delle politiche agricole e forestali ha trasmesso modifiche al piano;

Vista la nota n. 260067 del 25 maggio 2000 con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla segreteria C.I.P.E. una ulteriore integrazione al piano;

Visto il verbale della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare del 21 febbraio.2000 con il quale è stato approvate all'unanimità il sesto piano triennale pesca;

Vista la nota n. GAB/2000/16289/A06 del 13 aprile 2000 con la quale il Ministero dell'ambiente ha formulato suggerimenti e proposte finalizzate ad assicurare che nella gestione del piano pesca sia pienamente accolta l'esigenza che lo sviluppo del settore sia reso compatibile con la salvaguardia degli ecosistemi, in particolare attraverso la realizzazione di progetti pilota di gestione integrata della fascia costiera da promuovere nelle aree marine protette;

Tenuto conto che sul piano è stata raggiunta un'intesa fra il Ministero delle politiche agricole e forestali e i rappresentanti delle regioni in data 15 febbraio 2000 e che il piano è stato inoltre illustrato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro delle politiche agricole e forestali nella seduta del 2 marzo 2000;

Considerato che la proposta del piano formulato dal Ministero delle politiche agricole e forestali per un importo pari a 273 miliardi ne include 9,6 per il controllo delle attività di pesca da effettuarsi da parte delle capitanerie di porto;

Tenuto conto che le risorse attribuite con la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'attuazione del piano pesca ammontano a 269,957 miliardi;

Considerato che il fabbisogno delle capitanerie di porto per gli interventi relativi al piano pesca trova spe-

cifica copertura nella tabella *C* della citata legge finanziaria 2000 (capitolo 2339 del Ministero dei trasporti e della navigazione) per l'importo di 9,3 miliardi di lire;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare duplicazioni di spesa ridurre l'assegnazione per le capitanerie di porto proposta dal documento di piano del Ministero delle politiche agricole e forestali per un importo pari a quanto stanziato nel citato capitolo 2339 e che forma parte integrante della tabella finanziaria allegata alla presente tabella;

Tenuto conto che a seguito di tale riduzione rimane non ripartita una quota delle risorse disponibili in legge finanziaria per l'attuazione del piano nazionale della pesca marittima pari a 6,257 miliardi (3,23 Meuro) e che per tale importo sarà necessario procedere ad un successivo riparto;

Tenuto conto, che nella bilancia commerciale italiana, il comparto dei prodotti della pesca si caratterizza per una situazione di *deficit* strutturale in via di accrescimento e che pertanto è necessario mettere a punto politiche tendenti a compensare effetti negativi di tali tendenze;

Considerati gli orientamenti in sede internazionale verso il contenimento dello sforzo di pesca e gli effetti potenzialmente negativi dei medesimi orientamenti sull'occupazione e sul reddito;

Tenuto conto della particolare concentrazione dell'attività di pesca nelle aree depresse;

Tenuto conto dell'esigenza di un'attuazione coordinata del sesto piano pesca e degli interventi di settore cofinanziati attraverso il «Quadro comunitario di sostegno 2000-2006»;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

È approvato, per i successivi adempimenti di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, il sesto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000-2002.

La ripartizione dei fondi per settore d'intervento e per soggetto gestore è riportata nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

La destinazione delle risorse disponibili, in legge finanziaria ed il cui riparto non viene definito nella proposta di piano, di importo pari a 6,257 miliardi (3,23 Meuro), verrà stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta del Comitato nazionale per la conservazione delle risorse biologiche del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Di tale riparto integrativo il Ministero informerà il C.I.P.E. in sede di relazione annuale.

Nell'attuazione del piano il Ministro delle politiche agricole e forestali avrà cura di verificare la coerenza degli interventi previsti con la normativa comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali informerà annualmente il C.I.P.E. sullo stato di attuazione del piano e sulle più significative problematiche emerse nel corso dell'attuazione.

Raccomanda

al Ministro delle politiche agricole e forestali che nell'attuazione del piano e ove necessario, nell'orientamento delle risorse finanziarie:

sia assicurato un efficace coordinamento fra le amministrazioni a vario titolo interessate al settore;

siano intensificate le azioni di riduzione delle forme di pesca a maggiore aggressività ambientale;

siano promosse, nelle zone costiere, in un'ottica di sostenibilità, anche attraverso progetti pilota, interventi di ripopolamento, conservazione e ripristino dell' *habitat* marino;

sia favorito lo sviluppo di attività collaterali a quelle della pesca, che permettano di integrare e diversificare il reddito degli operatori del settore, riducendo gli impatti negativi delle azioni di limitazione dello sforzo di pesca;

sia avviata l'esperienza dei distretti di pesca e consolidati i consorzi di gestione, come mezzo per assicurare i benefici economici derivanti da una gestione sostenibile dell'attività di pesca;

sia perseguito il potenziamento del ruolo delle aree marine protette per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e per la loro funzione di sviluppo ecosostenibile delle economie locali, promovendo, prioritariamente in tali aree, la riconversione delle attività di pesca e la gestione integrata ed ambientalmente responsabile delle attività delle marinerie interessate;

sia garantita la coerenza fra le attività di ricerca prevista dal piano e gli indirizzi che saranno definiti dal piano nazionale ricerca attualmente in corso di elaborazione;

sia assicurata in sede di pubblicazione del piano, da effettuarsi a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali, la modifica del quadro finanziario in conformità a quanto indicato nella tabella allegata.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 147

Allegato

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER SETTORI DI INTERVENTO E AZIONI

(in milioni di lire)

SETTORI DI INTERVENTO	CAPITOLO DI RIFER.TO (*)	2000			2001			2002			TOTALE PIANO		
		AZIONI NAZ.LI	AZIONI REG.LI	TOTALE	AZIONI NAZ.LI	AZIONI REG.LI	TOTALE	AZIONI NAZ.LI	AZIONI REG.LI	TOTALE	AZIONI NAZ.LI	AZIONI REG.LI	TOTALE
A - Interventi del Ministero delle politiche agricole e forestali													
Fondo centrale credito pesch.	7992	600	400	1.000	600	400	1.000	600	400	1.000	1800	1200	3.000
Osservatorio del lavoro	da istituire	2000	0	2.000	2000	0	2.000	2000	0	2.000	6000		6.000
Iniziative associazionismo	3055-8002	3500	0	3.500	3500	0	3.500	3500	0	3.500	10500		10.500
Incentivi alla cooperazione	3055-8002	19000	0	19.000	19000	0	19.000	19000	0	19.000	57000		57.000
Ricerca applicata pesca acq.	7991	15000	0	15.000	15000	0	15.000	15000	0	15.000	45000		45.000
Campagne educaz. Alimentare	7994	5600	0	5.600	5600	0	5.600	5600	0	5.600	16800		16.800
Promozione	7994	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000		9000	9.000
Interventi sul sistema statistico	2955	3000	0	3.000	3000	0	3.000	3000	0	3.000	9000		9.000
Funzionamento organi collegiali	2954	300	0	300	300	0	300	300	0	300	900		900
Missioni all'estero	2853	300	0	300	300	0	300	300	0	300	900		900
Sostegno attività ittica	7997	700	0	700	700	0	700	700	0	700	2100		2.100
Controllo attiv.pesca Cap.porto		100		100	100		100	100		100	300		300
Credito peschereccio esercizio	7995	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000		42000	42.000
Fondo di solidarietà	3053	5000	0	5.000	5000	0	5.000	5000	0	5.000	15000		15.000
Polizze assicurative acquac.	8001	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		3000	3.000
Accordi di programma	7999		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		15000	15.000
Studi di mercato	2956	3000	0	3.000	3000	0	3.000	3000	0	3.000	9000		9.000
Ristrutturazione aziendale e				0			0			0			0
ricapitalizzazione cooperative	8001- 7999		6.000	6.000		6.000	6.000	0	6.000	6.000		18000	18.000
Commiss.per la sostenibilità	da istituire	400	0	400	400	0	400	400	0	400	1200		1.200
Istituto nazionale nutrizione	3054	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TOT. RISORSE RIPARTITE		**58500**	**29400**	**87.900**	**58500**	**29400**	**87.900**	**58500**	**29400**	**87.900**	**175500**	**88200**	**263.700**
RISORSE NON RIPARTITE				**3.100**			**3.100**			**57**			**6.257**
TOTALE MIPAF				**91.000**			**91.000**			**87957**			**269957**
B - Interventi del Ministero dei trasporti e navigazione													
Controllo attività di pesca Capitaneria di porto	2339			3.100			3.100			3100			9300
TOTALE DISPONIBILITA' VI PIANO PESCA				**94100**			**94100**			**91057**			**279257**

(*) Per talune azioni del piano si provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L. 23 dicembre 1999, n. 489, le occorrenti variazioni compensative al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli agli interventi programmati.

00A10234

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Assegnazione di importi a valere sulle disponibilità 2000 del Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993. (Deliberazione n. 49/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1º marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo 96/1993 nel quale sono confluite le risorse *ex lege* n. 64/1986, destinate al completamento delle pregresse iniziative avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000/2002;

Vista la delibera di questo Comitato n. 208 del 21 dicembre 1999 con la quale è stato fra l'altro assegnato a favore del Ministero dell'industria, commercio e artigianato l'importo di lire 29 miliardi (14,977 Meuro), a carico del predetto Fondo ex art. 19, per il finanziamento delle attività dell'IPI per l'anno 2000;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25 del 15 febbraio 2000 con la quale è stata effettuata una prima assegnazione di complessive di lire 195,450 miliardi (100,941 Meuro), a carico del predetto Fondo, per fronteggiare esigenze più immediate di finanziamento rappresentate da alcune amministrazioni centrali competenti;

Viste le richieste della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica e servizi tecnici nazionali, nonché dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Tenuto conto di quanto concordato nella riunione preliminare del 18 maggio 2000 in ordine alle assegnazioni a favore degli incentivi industriali e dei contratti di programma, nonché alle integrazioni di finanziamento concernenti le opere di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto, alla luce delle predette richieste, di dover disporre ulteriori assegnazioni per l'anno 2000 a carico del Fondo ex art. 19 pari a complessive lire 2.559,643 miliardi (1.321,945 Meuro) in termini di competenza e lire 1.696,643 miliardi (876,242 Meuro) in termini di cassa;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 2000 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tenuto conto delle richieste indicate in premessa, sono disposte le seguenti assegnazioni per un importo complessivo di lire 2.559,643 miliardi (1.321,945 Meuro), in termini di competenza e lire 1.696,643 miliardi (876,242 Meuro), in termini di cassa:

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	ASSEGNAZIONI 2000 COMPETENZA		CASSA	
	Mld. di lire	Meuro	Mld.di lire	Meuro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO				
Funzione Pubblica (Formez)	30,000	15,493	30,000	15,493
Servizi Tecnici Nazionali (Telaer e Terrasud)	21,643	11,177	21,643	11,177
totale	**51,643**	**26,671**	**51,643**	**26,671**
INDUSTRIA				
Incentivi industriali	1.000,000	516,456	400,000	206,582
Trasferimenti a Regioni (agev. imprese artigiane)	100,000	51,645	100,000	51,645
totale	**1.100,000**	**568,102**	**500,000**	**258,228**
LAVORI PUBBLICI				
Opere di competenza	200,000	103,291	100,000	51,645
totale	**200,000**	**103,291**	**100,000**	51,645
LAVORO				
SCAU (INAIL)	120,000	61,974	120,000	61,974
SCAU (INPS)	480,000	247,899	480,000	247,899
totale	**600,000**	**309,874**	**600,000**	**309,874**
UNIVERSITA' E RICERCA				
Opere di competenza	(1) 315,000	162,683	315,000	162,683
Cira	40,000	20,658	30,000	15,493
totale	**355,000**	**183,342**	**345,000**	**178,177**
TESORO-BILANCIO				
Contratti e accordi di programma	153,000	79,017		
Piani regionali di sviluppo e Az. org. 6.3 (2)	-			
Competenze residue	-			
Mutui ex art. 10 legge 64	-			
Cassa Dep. Prestiti: trasferimenti P.A.A.	100,000	51,645	100,000	51,645
Ammortamento anticip.	-			
prog. FIO legge 64	-		-	
totale	**253,000**	**130,663**	**100,000**	51,645
totale	**2.559,643**	**1.321,945**	**1.696,643**	**876,242**

(1) Comprende una quota di lire 15 miliardi per le esigenze degli Istituti di ricerca nel Mezzogiorno (Istituto Filosofico di Napoli, IASS, IDIS, etc).

(2) Sono all'esame della Conferenza Stato - Regioni gli schemi di DPCM per trasferire alle Regioni meridionali, ai sensi dei provvedimenti Bassanini, le risorse necessarie a completare le iniziative ex lege 64/86 ricomprese nei PRS e nell'Azione organica 6.3. Per tali finalità sono disponibili, in conto residui, 1.302 miliardi di lire.

I competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 146

00A10233

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Linee guida per il programma nazionale di ricerca 2001-2003 (criteri e procedure). (Deliberazione n. 51/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del citato decreto che prevedono fra l'altro:

che il Governo determini nel documento di programmazione economica e finanziaria gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare;

che il C.I.P.E. valuti preliminarmente lo schema degli indirizzi da inserire nel D.P.E.F. e da utilizzare come base per la predisposizione del programma nazionale per la ricerca;

che il programma nazionale ricerca e i suoi aggiornamenti siano sottoposti all'approvazione del C.I.P.E.;

Visto il V programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 1998-2002, approvato il 22 dicembre 1999 dal Consiglio dei Ministri per la ricerca europei con decisione n. 182/1999/EC;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in attuazione del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni italiane dell'obiettivo 1;

Visto il «patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» del 22 dicembre 1998 che riconosce il ruolo decisivo che la scienza, la tecnologia e la disponibilità di risorse umane qualificate rivestono per lo sviluppo, la competitività e la modernizzazione del Paese e afferma la necessità di portare la relativa spesa in quota del PIL a livelli europei;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 che, individuando la ricerca come elemento generatore di sviluppo economico, occupazione e coesione sociale chiede, fra l'altro, che vengano poste in essere iniziative volte a promuovere la mobilità dei ricercatori, a creare un contesto favorevole agli investimenti privati in ricerca, a semplificare e rafforzare i sistemi di tutela brevettuale;

Visto il documento «Sintesi delle linee guida del P.N.R.» presentato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica alla quarta Commissione C.I.P.E. «Ricerca e formazione» in data 18 maggio 2000 e sulle cui linee fondamentali la commissione ha espresso parere favorevole;

Tenuto conto dell'anomalia strutturale del sistema scientifico e tecnologico nazionale evidenziata nei seguenti elementi:

la spesa in ricerca in percentuale del PIL ed il numero di ricercatori in percentuale degli occupati pari a circa la metà del valore medio dei maggiori Paesi europei;

il tasso di crescita reale negativo tra il 1990 e 1998 della spesa in ricerca scientifica che ha determinato un progressivo accrescimento del divario rispetto alla media europea;

la scarsa attrattività e competitività del mercato del lavoro nel settore ricerca;

la persistente insufficienza della spesa in ricerca da parte delle imprese;

i deboli legami fra scienza e mercato e tra finanza e ricerca e l'inadeguata capacità di valorizzazione della conoscenza a fini economici e sociali;

la graduale riduzione nell'ultimo decennio della incidenza dei settori ad alta tecnologia sul PIL e sul totale delle esportazioni;

l'ampio ricorso a brevetti prodotti all'estero a fronte di una limitata produzione brevettuale interna;

Considerato che tale anomalia ha già prodotto e continua a produrre effetti negativi sulla competitività del nostro sistema economico e più in generale del sistema Paese;

Tenuto conto, inoltre, della particolare situazione di sottodimensionamento e debolezza strutturale del sistema ricerca nel Mezzogiorno;

Considerato il ruolo fondamentale e crescente dell'investimento in ricerca per assicurare la competitività del sistema economico nei mercati globali e, più in generale, il conseguimento degli obiettivi di occupazione qualificata e crescita civile del Paese;

Ritenuto essenziale allineare, in un periodo di sei anni, l'investimento in ricerca almeno ai livelli medi dell'Unione europea;

Tenuto conto che il conseguimento degli obiettivi indicati in termini di quota della ricerca sul PIL comporterà una crescita globale della spesa annua per ricerca da 23.000 mld nel 2000 a circa 42.000 mld nel 2006, raggiungendo il pareggio tra quota pubblica e quota privata, e che, per conseguire tali obiettivi l'intervento pubblico dovrà passare dai 13.000 mld del 2000 ai 21.000 mld nel 2006;

Tenuto conto, in particolare che tale incremento, al fine di creare la necessaria discontinuità, dovrebbe concentrarsi nel triennio 2001-2003 con un impegno aggiuntivo rispetto al livello attuale pari a 4.000 mld nel 2001, 6.000 mld nel 2002, 8.000 mld nel 2003;

Tenuto conto che il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 maggio 2000 ha invitato i governi dei Paesi membri a portare, nel prossimo biennio la quota della spesa per ricerca al 3% del PIL;

considerato che un incremento degli investimenti in ricerca comporterà una progressiva e rilevante crescita di occupazione qualificata;

Condivisi gli orientamenti espressi nel citato documento «Sintesi delle linee guida del piano nazionale ricerca» presentato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 204/1998, i principali obiettivi, orientamenti e priorità della politica della ricerca sono così individuati:

Obiettivi ed orientamenti:

assumere il sistema scientifico e tecnologico nazionale come «asset strategico» della società della conoscenza e della nuova economia favorendo processi di uso intensivo della conoscenza nelle dinamiche del sistema produttivo nazionale e generando opportunità di crescita civile della società;

sostenere il processo di convergenza della politica scientifica e tecnologica nazionale, dei suoi obiettivi e delle sue scelte sui percorsi concertati nell'ambito dell'Unione europea, mirati a creare il contesto favorevole per una crescita economica ed occupazionale sostenibile;

consolidare i presidi scientifici di eccellenza della ricerca di base e frenare i fenomeni di continuismo e di frammentazione di iniziative non rispondenti ai requisiti della qualità scientifica;

accentuare e potenziare la ricerca su esigenze specifiche del Paese;

sostenere ed incentivare le interazioni tra scienza e mercato con una particolare attenzione al potenziamento delle capacità scientifiche e tecnologiche delle piccole e medie imprese;

favorire orientamenti di ricerca, di produzione e valorizzazione di conoscenze mirati ad obiettivi di crescita civile;

realizzare la discontinuità negli andamenti attuali sulla spesa in ricerca con un'aggiuntività che consenta, in sei anni, di raddoppiare il livello attuale di investimenti in R&S e che permetta già dal prossimo anno una significativa crescita nella spesa;

considerare il Mezzogiorno come opportunità per accrescere la competitività del sistema Paese;

rendere attrattivo e competitivo il mercato del lavoro nella ricerca al fine di accelerare ed avviare il ringiovanimento del sistema scientifico;

attivare, per una più efficace determinazione delle scelte programmatiche, meccanismi di consultazione con gli operatori istituzionali della ricerca e le parti sociali ed economiche;

favorire l'afflusso di capitali di rischio nelle attività di ricerca e nella valorizzazione economica dei risultati;

promuovere forme di integrazione fra le attività di ricerca e di alta formazione;

mettere a punto efficaci procedure di coordinamento fra le amministrazioni centrali e regionali al fine di assicurare la coerenza fra il PNR, i programmi di ricerca delle diverse amministrazioni e le politiche economiche generali e settoriali.

2. Azioni prioritarie:

Azioni di natura strutturale con ritorni sul medio-lungo periodo:

azione per il rafforzamento e l'ampliamento della base scientifica del Paese, mediante un forte sostegno alla ricerca di base, riconosciuta, nei principali Paesi industrializzati, come precondizione e fonte primaria di una crescita sostenibile basata sulla conoscenza e sulla innovazione;

azione per il sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie strategiche di impatto pervasivo sui sistemi economici, ambientali e sociali. Con questo intervento si intende perseguire, nel medio-lungo periodo, la diversificazione del sistema produttivo nazionale, lo sviluppo di imprese di ricerca operanti sul mercato, ed acquisire, da innovazioni tecnologiche radicali, i benefici connessi alla tutela della salute, alla qualità dell'ambiente e della vita.

Azioni con ritorni sul breve-medio periodo:

valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica: lo spin-off della ricerca e la formazione superiore per generare imprenditori e manager in grado di creare valore economico e sociale attraverso la gestione integrata delle conoscenze e delle tecnologie;

potenziamento tecnologico del sistema produttivo esistente, e il sostegno allo sviluppo di reti di piccole e medie imprese;

valorizzazione degli strumenti, delle metodologie e dei prodotti offerti dalla scienza e dalla tecnologia per rispondere ai bisogni sociali ed economici, in senso lato, in particolare alla soluzione dei problemi connessi al mondo del lavoro, dell'occupazione e della qualità della vita e dell'ambiente.

Azioni trasversali:

sostegno all'internazionalizzazione del sistema scientifico nazionale, accelerando la sua integrazione nello spazio comune della ricerca europea e la sua apertura verso i Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione al Mediterraneo extracomunitario;

realizzazione di un coerente sistema di valutazione e monitoraggio dei risultati attesi e del loro impatto sul contesto scientifico, economico e sociale;

diffusione su larga scala dei temi, dei metodi e dei contributi della ricerca alla crescita civile del Paese;

attivazione di forme di concertazione e di cooperazione con le regioni al fine di valorizzare le opportunità connesse al passaggio delle competenze centro-periferia in particolare nelle materie del trasferimento tecnologico e della diffusione dell'innovazione.

3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 204/1998 in materia di procedure di programmazione della ricerca sono di seguito elencati i tempi di attuazione dei principali adempimenti in esso previsti:

entro il prossimo mese di luglio il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica proporrà al C.I.P.E. criteri e procedure per il riparto del fondo integrativo speciale per la ricerca;

entro il mese di ottobre la proposta di programma nazionale per la ricerca sarà sottoposta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al C.I.P.E.;

entro il mese di febbraio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni aventi competenza in materia di ricerca, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne informa il C.I.P.E., i rispettivi stanziamenti per ricerca. Al fine di definire, entro il mese di settembre, un'uniforme metodologia di rilevazione della spesa per ricerca delle amministrazioni, la quarta commissione C.I.P.E. istituirà apposito gruppo di lavoro;

entro il mese di aprile il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al C.I.P.E. la relazione sull'attuazione del P.N.R. e gli indirizzi per gli interventi in favore della ricerca.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 148

00A10235

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il gruppo Telit Mobile Terminals S.p.a. (già Telital). (Deliberazione n. 52/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista altresì la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06, pubblicata nella GUCE n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *B)* della delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1996, così come modificata dalla propria delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE in data 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1998, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la WOW S.p.a. del gruppo Wired & Wireless S.A., per la realizzazione di un programma di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi negli anni 1998-2000, per un importo complessivo, pari a 159.000 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 92.755,5 milioni di lire, ed un'occupazione a regime pari a n. 510 unità di cui 140 nuovi assunti;

Vista la propria delibera n. 68/99 del 21 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1999, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al citato contratto di programma, che prevede la realizzazione degli interventi da parte del Gruppo Telital, attraverso tre società controllate e lo slittamento dei tempi di realizzazione agli anni 1999-2001, lasciando invariati investimenti e oneri a carico dello Stato;

Vista la nota n. 6740 del 15 febbraio 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato, una nuova proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, che prevede il trasferimento degli investimenti da Aversa a Marcianise (Caserta), la diminuzione dei costi per il centro di ricerca, la redistribu-

zione degli stessi pro quota sugli investimenti industriali e di ricerca, un incremento di occupazione pari a 20 unità, da 510 a 530 addetti, di cui 160 nuovi;

Considerato che il trasferimento degli investimenti da Aversa a Marcianise non comporta variazioni dell'ammontare complessivo degli investimenti e dell'onere a carico dello Stato e che la delocalizzazione è relativa ad aree rientranti nei medesimi regimi di aiuto (stessa regione, provincia ed obiettivo 1, zona B);

Considerato che viene previsto il trasferimento di tutto il personale presso lo stabilimento Modinform di Marcianise, e che su detto trasferimento la società ha comunicato di aver avviato formali consultazioni con le rappresentanze sindacali;

Tenuto conto del parere espresso dalla seconda commissione CIPE (attività produttive) nella seduta del 19 aprile 2000;

Considerato che, secondo quanto comunicato dal predetto servizio, la variazione non comporta mutamenti sostanziali al piano progettuale di cui al citato contratto di programma per quanto riguarda l'intensità degli investimenti e dell'occupazione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato il seguente aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse presentato dal Gruppo Telit (già Telital).

milioni di lire

	COSTO PROGRAMMA				ONERE STATO
	1999	2000	2001	TOTALE	
Investimenti industriali	22.400	22.015	19.870	64.285	32.383,2
Centro ricerca	2.977	3.362	2.776	9.115	4.572,3
Progetti ricerca industriale	28.623	28.623	28.354	85.600	55.800,0
TOTALE	54.000	54.000	51.000	159.000	92.755,5

Meuro

	COSTO PROGRAMMA				ONERE STATO
	1999	2000	2001	TOTALE	
Investimenti industriali	11,57	11,37	10,26	33,20	16,72
Centro ricerca	1,54	1,74	1,43	4,71	2,36
Progetti ricerca industriale	14,78	14,78	14,64	44,20	28,82
TOTALE	27,89	27,89	26,33	82,11	47,90

1. L'onere complessivo a carico dello Stato, resta invariato in L. 92.755,5 milioni (47,90 Meuro), articolato in tre annualità.

2. L'occupazione prevista è pari a 530 unità, di cui 160 nuovi occupati, con un incremento di 20 unità rispetto all'aggiornamento precedente.

3. Il termine per l'ultimazione del programma rimane fissato al 31 dicembre 2001.

4. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 149

00A10236

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Madia Diana. (Deliberazione n. 54/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, che modifica la delibera CIPE del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1996, già modificata ed integrata dalla delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347, che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)*, del trattato;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal

punto 2, lettera *b)*, della delibera n. 127 dell' 11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0018691 del 17 maggio 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato il piano progettuale presentato dal consorzio di PMI Madia Diana, per la realizzazione di un microdistretto agroalimentare da realizzarsi all'interno dello stabilimento ex Alco Palmera e nell'area ASI circostante (comune di Modugno - Bari) con investimenti previsti per lire 95.258 milioni (Meuro 49,19), oneri a carico dello Stato per lire 62.352,919 milioni (Meuro 32,20) e un'occupazione, a regime, pari a 282 unità;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza per l'integrazione tra le diverse iniziative nell'ambito dell'identica filiera e della stessa ubicazione, consentendo lo sfruttamento di superfici attualmente in disuso e l'assorbimento della manodopera ex Alco oggi in CIGS;

Considerato altresì che l'attività delle aziende consorziate presenta una significativa intensità occupazionale e consentirà positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Considerato che questo Comitato nella seduta del 21 dicembre 1999 si è espresso favorevolmente sull'ipotesi di sostegno della filiera agroalimentare del contratto proposto dal consorzio Madia Diana;

Considerato che la regione Puglia con nota n. 01/1836/GAB del 17 marzo 2000, nell'esprimere il proprio assenso all'attuazione del contratto di programma di cui sopra, si riserva di ammetterlo ai cofinanziamenti di propria competenza per quanto riguarda sia la realizzazione di infrastrutture di supporto, che la formazione finalizzata alla riqualificazione professionale, così come già previsto nell'ambito della stessa intesa istituzionale di programma sottoscritta dalla regione;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla II Commissione CIPE (Attività produttive) nella seduta del 19 aprile 2000;

Ritenuto opportuno prevedere che l'iniziativa raggiunga l'obiettivo di assorbire la quasi totalità della manodopera ex Alco oggi in cassa integrazione guadagni straordinaria;

Tenuto conto che l'istruttoria della Commissione U.E. relativa alla proroga del regime d'aiuto della legge n. 488/1992 non ha ancora concluso il proprio iter;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare, secondo quanto previsto al successivo punto 8, tra il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il consorzio Madia Diana, per la realizzazione nel comune di Modugno (Bari) area stabilimento ex Alco Palmera e limitrofa, area ricompresa nell'obiettivo 1, di un microdistretto alimentare, con un investimento complessivo ammesso di lire 95.258 milioni (49,20 Meuro). Il piano progettuale prevede la realizzazione di 11 iniziative.

2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. + 15% E.S.L.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 62.352,919 milioni (32,20 Meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in quattro annualità a decorrere dal 2000 e sarà pari a lire 18.296,853 milioni (9,45 Meuro) per ciascuno dei primi tre anni e a lire 7.462,360 milioni (3,85 Meuro) per il 2003.

4. La concessione delle agevolazioni, è condizionata all'impegno che in ciascuna delle iniziative finanziate una quota di almeno il 40% degli addetti sia costituito da lavoratori in CIGS ex Alco Palmera.

5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti saranno comunicate al CIPE e non potranno comunque comportare aumento degli oneri a carico dello Stato.

6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a 282 addetti.

8. Il Servizio per la programmata negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con il consorzio Madia Diana, il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea. Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria del Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

9. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti dell'istruttoria in corso presso la commissione U.E. relativamente alla richiesta proroga del regime di aiuto della legge n. 488/1992, esteso agli strumenti di programmazione negoziata.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 14 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 151

00A10238

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000. Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 53/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'Ospedale Bambino Gesù, a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso Ospedale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base ai quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al C.I.P.E., su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato;

Visto il piano sanitario nazionale 1998-2000 recante gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e la determinazione dei livelli di assistenza per la quota capitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) ed in particolare l'art. 30, comma 18, che fissa in 117.129 miliardi di lire l'importo massimo per il finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000;

Visto l'art. 6, comma 19, della legge sopra citata che riduce per l'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, già previsto nella tabella *C* della medesima legge in 46.469 miliardi di lire, in misura pari a 542 miliardi di lire;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 1 e 10 marzo 2000 concernenti l'assegnazione alle regioni interessate delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'anno 2000, nonché la finalizzazione di alcuni importi specifici di cui:

a) 976,5 miliardi di lire per il finanziamento di attività a destinazione vincolata di cui:

190 miliardi di lire da assegnare alla Croce rossa italiana;

200 miliardi di lire per quote destinate agli istituti zooprofilattici sperimentali, ripartite per il 50% con criteri funzionali e per l'altro 50% con criteri territoriali;

b) 1.394 miliardi di lire per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 34 della legge n. 662/1996, in conformità a quanto previsto dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000;

c) 158,5 miliardi di lire per l'accantonamento da utilizzare per il finanziamento straordinario di interventi sanitari in concomitanza del Giubileo, per gli adempimenti connessi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 274/1992, per le coperture di spese connesse all'abbattimento di animali infetti e per eventuali programmi di sviluppo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni nelle sedute del 18 febbraio e del 2 marzo 2000;

Ritenuto necessario attivare un attento monitoraggio della situazione finanziaria della Croce Rossa Italiana, acquisendo a tal fine anche uno specifico piano di risanamento finanziario;

Delibera:

A valere sulle complessive disponibilità finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2000 - parte corrente - ammontanti a 117.129 miliardi di lire:

a) il fabbisogno totale è fissato in 114.379,706 miliardi di lire: tale importo è ripartito tra le regioni e province autonome, secondo quanto indicato nell'allegata tabella (all. 1) che fa parte integrante della presente delibera;

b) l'importo di 190 miliardi di lire è assegnato alla Croce rossa italiana;

c) l'importo di 220,294 miliardi di lire è assegnato all' Ospedale Bambino Gesù;

d) l'importo di 200 miliardi di lire è assegnato agli istituti zooprofilattici sperimentali, secondo quanto riportato nell'allegata tabella (all. 2) che fa parte integrante della presente delibera.

Resta accantonata la somma di 2.139 miliardi di lire in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità dovrà porre in essere un'attenta azione di verifica sulla situazione economico finanziaria della Croce rossa italiana, acquisendo uno specifico piano di risanamento finanziario.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 150

All.1

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2000

(milioni di lire)

REGIONI	IRAP (stimata)	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (stimata)	F.S.N.	TOTALE PARZIALE	ENTRATE PROPRIE	PARTECIPAZIONE REGIONI A STATUTO SPECIALE	MOBILITA' NEG. REGIONALE ST.SP	MOBILITA' POSITIVA REGIONALE ST.SP.	TOTALE FABBISOGNO 2000
Piemonte	5.003.140	487.000	3.057.969	8.548.109	340.820		-39.598		8.928.527
Valle d'Aosta	161.000	14.000	-13.508	161.492	8.956	64.245	-13.508		248.201
Lombardia	13.237.306	1.158.000	3.299.611	17.694.917	715.626			531.164	17.879.379
Bolzano	652.000	52.000	6.848	710.848	36.828	122.471		6.848	863.299
Trento	613.000	51.000	-4.587	659.413	36.724	228.969	-4.587		929.693
Veneto	5.354.734	472.000	2.875.317	8.702.051	379.674			209.834	8.871.891
Friuli	1.469.000	125.000	37.006	1.631.006	101.118	833.766		37.006	2.528.884
Liguria	1.479.119	162.000	1.967.489	3.608.608	122.657			63.770	3.667.495
Emilia Romagna	5.180.958	481.000	2.731.230	8.393.187	366.496			358.918	8.400.765
Toscana	3.744.272	348.000	3.176.033	7.268.305	282.156			99.868	7.450.593
Umbria	685.002	66.000	987.578	1.738.580	70.290			54.465	1.754.405
Marche	1.405.365	122.000	1.295.106	2.822.471	119.369		-34.272		2.976.112
Lazio	6.321.617	430.000	3.112.873	9.864.490	330.639		-34.123		10.229.252
Abruzzo	892.119	82.000	1.499.538	2.473.657	77.836		-35.774		2.587.267
Molise	188.931	16.000	422.744	627.675	27.415		-23.546		678.636
Campania	2.802.648	249.000	7.095.414	10.147.062	349.645		-410.018		10.906.725
Puglia	1.997.417	196.000	5.118.158	7.311.575	231.747		-146.646		7.689.968
Basilicata	324.315	28.000	691.634	1.043.949	37.784		-108.942		1.190.675
Calabria	871.912	72.000	2.630.429	3.574.341	114.921		-286.630		3.975.892
Sicilia	2.535.921	214.000	2.225.617	4.975.538	236.899	4.129.389	-374.384		9.716.210
Sardegna	1.000.224	88.000	965.207	2.053.431	95.982	906.578	-70.139		3.126.130
Totale regioni	**55.920.000**	**4.913.000**	**43.177.706**	**104.010.706**	**4.083.582**	**6.285.418**	**-1.582.167**	**1.361.873**	**114.600.000**
Ospedale Bambin Gesù			220.294	220.294				220.294	
Totale comprensivo dell'Ospedale Bambin Gesù			**43.398.000**	**104.231.000**				**1.582.167**	
Istituti Zooprofilattici Sperimentali*			200.000	200.000					
Croce Rossa Italiana*			190.000	190.000					
Partecipazione Regioni a Statuto Speciale ed Entrate Proprie				10.369.000					
Totale ripartito				**114.990.000**					
Accantonamento residuo			2.139.000	2.139.000					
Totale disponibilità			**45.927.000**	**117.129.000**					

*Attività a destinazione vincolata

All. 2

Riparto finanziamento 2000 per gli Istituti zooprofilattici sperimentali

Istituti	ripartizione funzionale 50%		ripartizione territoriale 50%						
	ripart. per funzioni 40%	ripartizione per requisiti tecnologici 10%	controllo alimenti 10%	produzione a prezzi base 15%	attività di prevenzione e bonifica 10%	attività diagnostiche 15%	Assegnazione teorica anno 2000	Assegnazione con riequilibrio 2000	Totale in Euro
TORINO	8.000.000.000	1.735.900.000	2.106.700.000	2.985.200.000	2.108.700.000	3.558.600.000	20.495.100.000	21.162.900.000	10.929.726
BRESCIA	8.000.000.000	3.904.200.000	4.493.500.000	11.161.100.000	5.613.300.000	10.342.400.000	43.514.500.000	43.465.600.000	22.448.109
PADOVA	8.000.000.000	1.921.300.000	2.284.400.000	5.067.100.000	2.629.400.000	4.927.300.000	24.829.500.000	25.623.100.000	13.233.227
PERUGIA	8.000.000.000	2.432.900.000	792.800.000	1.445.000.000	662.600.000	1.124.200.000	14.457.500.000	14.656.000.000	7.569.192
ROMA	8.000.000.000	2.418.100.000	3.044.600.000	2.275.500.000	1.832.500.000	2.171.200.000	19.741.900.000	20.536.200.000	10.606.062
TERAMO	8.000.000.000	3.514.200.000	558.200.000	810.300.000	606.900.000	906.400.000	14.396.000.000	16.900.600.000	8.728.431
PORTICI	8.000.000.000		2.733.800.000	1.900.300.000	1.257.100.000	1.666.100.000	15.557.300.000	13.717.200.000	7.084.343
FOGGIA	8.000.000.000		1.633.600.000	1.295.900.000	975.900.000	1.148.000.000	13.053.400.000	12.499.800.000	6.455.608
PALERMO	8.000.000.000	2.109.800.000	1.774.900.000	1.566.500.000	1.527.000.000	1.808.400.000	16.786.600.000	15.280.800.000	7.891.875
SASSARI	8.000.000.000	1.963.600.000	577.500.000	1.493.100.000	2.786.600.000	2.347.400.000	17.168.200.000	16.157.800.000	8.344.807
TOTALE	**80.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**30.000.000.000**	**20.000.000.000**	**30.000.000.000**	**200.000.000.000**	**200.000.000.000**	**103.291.380**

00A10237

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 21 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 12 settembre 1996 con il quale è stato emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 21 dello statuto;

Visto l'art. 1 della legge n. 370/1999, relativo all'istituzione ed alle funzioni del nucleo di valutazione dell'Ateneo;

Vista le note ministeriali protocollo n. 1838 del 22 dicembre 1999 e protocollo n. 672 del 18 aprile 2000;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università rispettivamente del 28 aprile 2000 e del 22 maggio 2000, con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 6 e 21 dello statuto;

Vista la nota rettorale protocollo n. 14984 del 26 maggio 2000, relativa alla trasmissione delle sopraindicate modifiche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 1170 del 15 giugno 2000, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 6 e 21 dello statuto dell'Università degli studi di Pavia sono modificati come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Pavia, 21 giugno 2000

Il rettore: SCHMID

ALLEGATO

Art. 6.

Organi centrali

Sono organi centrali dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la giunta di ateneo ed il nucleo di valutazione. Di questi, i primi tre sono organi centrali di governo dell'Università.

La revisione amministrativa e contabile della gestione dell'Università e delle sue strutture è affidata ad un collegio di revisori.

Art. 21.

Nucleo di valutazione di ateneo ed altri organismi a competenza generale

Il nucleo di valutazione è formato da otto membri. Di essi almeno tre sono docenti di ruolo dell'Ateneo e almeno due sono esterni nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in campo non accademico. Del nucleo fa parte il responsabile dell'ufficio per gli studi di valutazione.

Il nucleo di valutazione è nominato dal rettore, sentito il parere del senato accademico. Il presidente è individuato dal rettore tra i docenti di ruolo dell'Ateneo: questi rappresenta il nucleo e cura l'esecuzione delle delibere adottate.

I componenti del nucleo di valutazione di nomina rettorale restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

Il nucleo di valutazione è l'organo proposito e consultivo degli organi di governo in materia di valutazione. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse pubbliche, nonchè del suo buon andamento spetta agli organi di governo d'Ateneo.

Il nucleo di valutazione, tenuto conto degli obiettivi che gli organi di governo esplicito e dichiarato di voler raggiungere:

a) propone agli organi di governo i criteri di valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi a sostegno al diritto allo studio;

b) propone i parametri di riferimento dell'attività di valutazione;

c) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, gli effetti della gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica;

d) analizza il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio al fine di fornire agli organi di governo i supporti necessari per attuare gli interventi volti a migliorare l'efficacia, l'efficenza e le qualità;

e) esprime agli organi di governo un giudizio di qualità, efficacia ed efficenza delle attività delle strutture; acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche informazioni e i dati richiesti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, da inviare al MURST, al Comitato e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti;

f) predispone una relazione annuale in merito ai risultati delle attività di valutazione svolte nell'anno precedente da presentare agli organi di governo.

Il nucleo di valutazione può accedere alle fonti informative in possesso degli uffici centrali e delle strutture periferiche dell'Ateneo, può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche su loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.

Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde del suo operato direttamente al rettore.

Con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione viene istituita una commissione, con poteri deliberativi, per la promozione ed il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti.

I regolamenti dell'università possono prevedere l'istituzione di organi con funzioni propositive e consultive.

00A10240

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994, con cui è stato emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona;

Visto in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *g)*, del medesimo che individua nel senato accademico in composizione allargata l'organo preposto alla revisione dello statuto;

Vista la deliberazione dell'11 aprile 2000 con cui il senato accademico in composizione allargata ha approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, le modi-

fiche dell'art. 15, commi 4 e 6, dell'art. 19, comma 2, dell'art. 25, comma 1, dell'art. 31, comma 3, dell'art. 34, comma 4, dell'art. 41-*bis*, dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 47, comma 1, dello statuto stesso nonché l'inserimento dell'art. 25-*bis* relativo al nucleo di valutazione di Ateneo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la nota protocollo n. 858 del 6 giugno 2000 con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica che le sopracitate modifiche sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimità, autorizzando l'Ateneo a provvedere ai successivi adempimenti;

Considerato che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche anzidette;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona:

Art. 15 *(Elezioni del rettore)*. — Il comma 4 è sostituito come segue: il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda e terza votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Il comma 6 è sostituito come segue: il rettore dura in carica quattro anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore subentra il prorettore vicario fino al termine dell'anno accademico in corso.

Art. 19 *(Senato accademico: funzioni)*. — La lettera *i)* del comma 2 viene abrogata.

Art. 25 — *(Revisori dei conti)* — Il comma 1 è sostituito come segue: il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri dei quali almeno due scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. È nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico in composizione ristretta. Il collegio è rinnovato ogni tre anni.

Dopo l'art. 25 è inserito l'art. 25-*bis*.

Art. 25-*bis (Nucleo di valutazione di Ateneo)*. — 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo, operando in posizione di autonomia, concorre con gli altri organi alla valutazione della ricerca, della didattica, della assistenza, delle attività gestionali e tecnico-amministrative nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio, svolti dalle strutture dell'Ateneo. Il nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività dell'Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. Il nucleo è costituito da sette membri, nominati dal rettore, per un triennio accademico, su delibera del senato accademico in composizione ristretta, sentito il consiglio di amministrazione, fra persone dotate di elevata professionalità nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati. I componenti del nucleo devono essere in prevalenza esterni all'Ateneo, almeno due non appartenenti al mondo accademico.

4. Il nucleo elabora annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Ateneo, che presenta agli organi di governo dell'università

5. Il nucleo si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

6. Per l'esercizio dei suoi compiti il nucleo ha diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza. Tramite strumenti idonei acquisisce le valutazioni e le segnalazioni dei destinatari delle attività dell'Ateneo e le opinioni degli studenti frequentanti sull'attività didattica e sui servizi resi, garantendone l'anonimato.

7. Gli atti e le valutazioni del nucleo sono pubblici e l'Ateneo ne assicura la diffusione.

8. Un regolamento interno approvato dal rettore, sentito il senato accademico in composizione allargata, disciplina il funzionamento.

Art. 31 *(I consigli di corso di laurea o di indirizzo e i consigli di corso di diploma universitari)*. — Il comma 3 è sostituito come segue: i consigli di corso di laurea o di indirizzo e i consigli di corso di diploma sono composti da tutti professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento in misura pari ad un quinto dei professori di ruolo afferenti ai consigli stessi, da tre rappresentanti degli studenti elevabili a cinque quando il numero degli iscritti al corso di laurea o di diploma supera duemila unità, da un rappresentante dei tecnici laureati e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Ai fini della determinazione del numero legale della seduta gli aventi diritto non strutturati nella facoltà, cui afferisce il consiglio di corso di laurea, di indirizzo o di diploma, si computano solo se intervengono alla seduta stessa.

Art. 34 *(Il direttore)*. — Il comma 4 è sostituito come segue: il direttore designa tra i professori ordinari di

ruolo o, in caso di impossibilità, tra i professori associati di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il direttore vicario è nominato con decreto del rettore.

TITOLO VI

Norme finali

È inserito l'art. 41-*bis.*

Art. 41-*bis (Decorrenza anno accademico).* — L'anno accademico inizia il primo ottobre. È fatta salva la diversa scadenza dei periodi concernenti lo *status* del personale docente.

Art. 46 *(Equiparazioni).* — Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 2. Ai fini dello statuto e in mancanza di ulteriori specificazioni, si intende per «anno»: anno accademico.

Art. 47 *(Limiti numerici).* — Il comma 1 è sostituito come segue: ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento porta sempre all'intero superiore.

Verona, 23 giugno 2000

Il rettore: MOSELE

00A10239

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 17 luglio 2000, n. **9.**

Settimana europea 2000 per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i ministeri vigilanti)

Ai prefetti

Alle regioni

Alle province

Ai comuni

Alle comunità montane

Agli enti pubblici non economici (tramite i ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite i ministeri vigilanti)

Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)

Alle università

Alle istituzioni scolastiche (tramite i Provveditorati agli studi)

Alle organizzazioni sindacali e loro sedi

e, per conoscenza:

All'ANCI

All'UPI

All'UNCEM

La Commissione europea tramite «l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro» di Bilbao, organo dell'UE, anche per il 2000, ha organizzato una settimana comune per tutti i paesi membri per la divulgazione delle problematiche inerenti alla sicurezza e alla tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Il tema principale individuato per quest'anno dalla Commissione concerne «la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici lavorativi».

La «settimana europea» si articolerà in una serie di manifestazioni su tutto il territorio nazionale e si terrà nella terza settimana di ottobre, dopo una presentazione che avrà luogo alla «Fiera ambiente e lavoro» di Modena dal 22 al 24 settembre 2000.

L'evento è un'occasione propizia per dare massima diffusione alle tematiche sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nello spirito di compartecipazione di tutte le parti interessate.

Le amministrazioni durante la «settimana europea» sono perciò invitate a favorire incontri di studio di approfondimento, divulgazione ed informazione, sia sulle questioni di portata generale, sia di quella specifica dei disturbi muscolo-scheletrici lavorativi, d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori, che potranno attivarsi per proporre argomenti di discussione.

Si informa, con l'occasione, che sul sito internet del Dipartimento (www.funzionepubblica.it) sarà disponibile in tempo utile per la settimana europea la versione aggiornata del corso di autoformazione dei lavoratori pubblici, sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Ministro: BASSANINI

00A10175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 luglio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luca M. Birindelli, console generale onorario della Repubblica di Singapore a Roma.

00A10247

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Trujillo (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Ulises Cassinelli Pretell, agente consolare onorario in Trujillo (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali o dai cittadini italiani;

2) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di visti;

3) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio o rinnovo dei passaporti;

4) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa all'iscrizione nell'A.I.R.E.;

5) Autenticazione di firma nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15;

6) Tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A10249

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Cusco (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

(Omissis.)

Il signor Rubén Edgardo Jesùs Fedor Rubatto Salazar, agente Consolare Onorario in Cusco (Perù), oltre all' adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali o dai cittadini italiani;

2) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di visti;

3) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio o rinnovo dei passaporti;

4) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa all'iscrizione nell'A.I.R.E.;

5) Autenticazione di firma nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

6) Tenuto dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A10250

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Tacna (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

(Omissis.)

Il signor Juan Paulo Canepa, agente Consolare Onorario in Tacna (Perù), oltre all' adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

6) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa all'iscrizione nell'A.I.R.E.;

7) Autenticazione di firma nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

8) Tenuto dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A10251

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 luglio 2000

Dollaro USA	0,9332
Yen giapponese	101,64
Dracma greca	337,10
Corona danese	7,4559
Corona svedese	8,4220
Sterlina	0,61510
Corona norvegese	8,1915
Corona ceca	35,570
Lira cipriota	0,57395
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,31
Zloty polacco	4,0148
Tallero sloveno	207,8613
Franco svizzero	1,5555
Dollaro canadese	1,3700
Dollaro australiano	1,5905
Dollaro neozelandese	2,0195
Rand sudafricano	6,4456

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10315

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola «A.M.A. - Allevatori montani associati», in Sommacampagna, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale del 23 giugno 2000 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società agricola «A.M.A. - Allevatori montani associati», con sede in Sommacampagna (Verona), via Osteria Grande, 24-28, costituita il 2 dicembre 1974 per rogito del notaio dott. Mario Polani ed è nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi il dott. Federico Loda nato a Verona il 26 giugno 1965.

00A10244

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione «Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani», in Roma.

Con decreto ministeriale 27 giugno 2000, alla Fondazione «Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani», con sede a Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A10246

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente il decreto ministeriale 12 aprile 2000, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Momendol"».

Nella parte del comunicato «decreto Ministero della sanità 12 aprile 2000», recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano MOMENDOL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2000, alla pagina 46, prima colonna, alla voce art. 2, alla dodicesima riga, ove è scritto: «375 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 6 fiale», leggasi: «275 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 6 fiale».

00A10177

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: «Valproato sodico».

Nella parte del comunicato decreto G n. 551 del 2 maggio 2000, relativo al prodotto medicinale a denominazione generica VALPROATO SODICO, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2000, alla pagina 68, alla voce «N.RI AIC» in luogo di «03399021/G e 03399033/G» leggasi «033990021/G e 033990033/G».

00A10178

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Carivita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1586 del 3 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Carivita S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 3 luglio 2000 che ha disposto le modifiche relative agli articoli 6 (aumento del capitale sociale a lire 160.000.000.000 in lettere centosessantamiliardi), art. 9 (convocazione dell'assemblea ordinaria entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio), art. 15 (poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consiglio di amministrazione e sue competenze esclusive, obblighi di comunicazione almeno trimestrale al collegio sindacale), art. 20 (composizione del collegio sindacale e nomina dei suoi componenti da parte dell'assemblea dei soci, cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi.

00A10241

Modificazioni allo statuto de La Sicurtà 1879 società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a.), in Milano.

Con provvedimento n. 1593 del 7 luglio 2000 l'Istituto la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Sicurtà 1879 società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a.), con la modifica deliberata in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 17 (introduzione della possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video-conferenza: condizioni ed effetti).

00A10242

Modificazioni allo statuto della Zurich International Italia S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1594 del 7 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Zurich International Italia S.p.a., con la modifica deliberata in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 22 (Introduzione della possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione in video-conferenza: condizioni ed effetti).

00A10243

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale della città di Putignano

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, si prega codesto Ufficio di voler cortesemente pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - per estratto - il seguente comunicato relativo all'approvazione del P.R.G. della città di Putignano (Bari).

La giunta della regione Puglia con atto n. 677 del 26 giugno 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il piano regolatore generale, approvazione definitiva, per le motivazioni e con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione, della città di Putignano.

00A10248

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Avviso relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario di ruolo.

Ai sensi del regolamento emanato con decreto rettorale n. 113 del 1° dicembre 1999, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento: A02A Analisi matematica.

Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa prevista dal presente avviso i ricercatori universitari, appartenenti sia ad università statali, sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e il servizio prestato ai fini dell'obbligo del triennio di permanenza nella sede universitaria di provenienza, dovranno essere allegati:

curriculum della propria attività scientifica e professionale sottoscritto dall'interessato;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che si ritengono utili far valere ai fini del trasferimento, sottoscritto dall'interessato;

pubblicazioni e lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa;

foglio matricolare o certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, ai fini della determinazione stipendiale. Qualora non presentata, detta certificazione sarà acquisita d'ufficio.

In presenza di più domande il consiglio di facoltà procede alla valutazione comparativa dei candidati ai sensi dell'art. 6 del succitato Regolamento.

00A10176

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651172/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 474.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035